



### AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

(Art. 89 D.Lgs. 159/11 - Art. 46 D.P.R. 445/00)

Il/la sottoscritto/a <sup>(1)</sup> .....  
nato/a a ..... (.....) il .....  
e residente in ..... (.....)  
via ....., n. ....,  
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

#### DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159.

....., li .....

Firma del dichiarante <sup>(2)</sup>

.....

<sup>(1)</sup> La dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 (vedi pag. successiva).

<sup>(2)</sup> La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia (**in file separato**) di un valido documento di identità del firmatario (se non firma digitalmente).

**Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.

## **AMBITO SOGGETTIVO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

(artt. 85 e 89 D.Lgs. 159/11)

**1.** L'autocertificazione antimafia, se si tratta di **imprese individuali**, deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, ove previsto.

**2.** L'autocertificazione antimafia, se si tratta di **associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese**, deve essere resa, oltre che dal direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, l'autocertificazione antimafia deve essere resa anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'autocertificazione antimafia deve essere resa da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.